

CLXVª TORNATA

SABATO 17 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Auguri alle Loro Maestà (Sorteggio della Commissione) Pag.	5891
Congedi	5852
Convocazione a domicilio	5891
Disegni di legge:	
(Approvazione:)	
« Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali » (1470)	5852
« Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche » (1434)	5853
« Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso » (1465)	5853
« Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonché del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 » (1466)	5854
« Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 » (1467)	5854
« Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto » (1469)	5854
« Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili » (1450)	5856

« Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni » (1462)	5855
« Riforma del Testo Unico delle leggi sulle servitù militari » (1457)	5865
« Rafferme dei carabinieri Reali » (1458)	5867
« Varianti al numero dei direttori e vice-direttori del servizio tecnico di artiglieria » (1352)	5868
« Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea » (1460)	5868
« Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (1455)	5871
« Provvedimenti relativi all'Ente finanziario dei Consorzi agrari » (1456-A)	5873
« Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2148, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie » (1473)	5874
« Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata "Asilo delle Orfanelle" in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio » (1383)	5876
« Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 » (1472)	5876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club	

d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche » (1137)	5884
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio » (1337)	5884
« Conversione in legge del Regio decreto legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana » (1437)	5888
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio » (1440)	5888
(Discussione):	
« Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari » (1451)	5856
FACCHINETTI	5856
SANDRINI, <i>relatore</i>	5857
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	5860
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di "Littoria" (Roma) » (1369)	5876
MARCHIAFAVA	5878
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie » (1313)	5880
MARIOTTI, <i>relatore</i>	5881
ROLLALANZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5883
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori » (1438) ;	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori » (1474)	5885
MARCELLO	5885
BERIO, <i>relatore</i>	5887
ACERBO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	5887
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato):	5872, 5889

La seduta è aperta alle ore 15.30.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Asinari di Bernezzo per giorni 1; Chimienti per giorni 1; Ginori Conti per giorni 1; Miliani per giorni 1; Tosti di Valminuta per giorni 1, Visconti di Modrone per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali » (N. 1470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato n. 1470*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Allo scopo di adeguare l'attrezzatura industriale della Nazione alle condizioni economiche generali è data facoltà al Governo del Re di disporre che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, siano sottoposti ad autorizzazione governativa.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re potrà esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, anche separatamente per singoli rami di industria, provvedendo con decreto Reale, su proposta del ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze e, se del caso, con gli altri ministri interessati, e determinando le norme di attuazione.

Per quelle materie per le quali il Governo del Re provvede ai sensi della presente legge

cessano di avere effetto le disposizioni contenute nel decreto-legge 3 novembre 1927, numero 2107, e nel decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488.

(Approvato).

Art. 3.

Chi eserciti un nuovo stabilimento industriale o uno stabilimento industriale ampliato, soggetto all'autorizzazione governativa a termini della presente legge, senza avere ottenuto detta autorizzazione, è punito con l'ammenda fino a lire 10.000.

Ove si tratti di società commerciali la pena si applica a ciascun amministratore.

Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il ministro delle corporazioni, con proprio decreto, ordinerà la chiusura dei nuovi stabilimenti industriali per i quali non risultino osservate le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche » (N. 1434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, è sostituito dal seguente:

« Nei cinque anni successivi alla pubblicazione del presente decreto verranno anche ammessi agli esami stessi, a prescindere dal possesso dei titoli suindicati, i funzionari che abbiano prestato servizio, almeno per cinque

anni, presso gli uffici statistici degli Enti statali, parastatali e autarchici ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso » (Numero 1465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e del Protocollo annesso ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1465.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 ed al Protocollo annesso.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonché del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 » (Numero 1466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonché del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 ». Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato n. 1466.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonché al relativo scambio di note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa occorrente per l'applicazione degli atti internazionali di cui all'articolo precedente provvederà il Ministero delle colonie con le ordinarie assegnazioni del bilancio della Colonia della Somalia.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dalla data dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui al precedente articolo primo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 » (N. 1467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera F del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario:*

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo stipulato in Roma il 6 settembre 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto » (N. 1469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approva-

zione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 ed agli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili » (N. 1450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge « Fissazione per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

Le provincie, i comuni e gli altri Enti dovranno deliberare, facendo pervenire al Ministero dei lavori pubblici le relative deliberazioni regolarmente approvate non più tardi del 31 marzo 1933, quali strade ex militari costruite durante la guerra ricadenti nel loro rispettivo territorio, intendano sieno conservate agli usi civili, con dichiarazione di assumerne la manutenzione definitiva a norma dell'art. 2 del decreto Reale 14 novembre 1929, n. 2107, convertito nella legge 27 marzo 1932, n. 481.

L'obbligo dello Stato di provvedere alla manutenzione e sistemazione cesserà nel termine suddetto per quelle strade per le quali gli Enti, di cui al precedente comma, non avranno prese le deliberazioni in conformità del comma stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni » (Numero 1462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato n. 1462.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Villa S. Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio Calabria e costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione « Villa San Giovanni ».

(Approvato).

Art. 2.

Gli organici del personale per il comune di Villa S. Giovanni saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto di Reggio Calabria, salva l'approvazione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 22 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale del comune di Reggio Calabria. In caso di contestazioni, sarà provveduto con decreto del Prefetto.

(Approvato).

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organici del personale del comune di Reggio Calabria dovranno essere riveduti, allo scopo di adeguare il numero dei posti, gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie all'importanza delle singole mansioni ed alle effettive esigenze dei servizi.

Al personale predetto, che sia dispensato dal servizio e non venga assunto dal comune di Villa S. Giovanni, sarà fatto il trattamento stabilito nell'articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

(Approvato).

Art. 4.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreti Reali, su proposta dei ministri competenti, sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari » (Numero 1451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1451.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI. Onorevoli colleghi, io mi sono permesso di prendere la parola su questo disegno di legge, non già per esprimere un plauso all'onorevole ministro di grazia e giustizia il quale con illuminata energia ha promosso queste disposizioni che erano da lungo tempo attese, superando le interessate resistenze che ne avevano sino ad oggi ostacolato l'adempimento. Del resto questo plauso sarebbe inutile, anche per la scarsa autorità della persona che lo esprimerebbe.

Voci. No, no.

FACCHINETTI. In ogni modo, non è questo il momento di pronunciare inutili parole, quando anche io potessi avere motivo di un certo compiacimento personale, perchè in altra occasione, in questa stessa Assemblea, mi feci eco della necessità di un provvedimento riparatore delle sperequazioni veramente enormi ed ingiuste che si deplorano oggi in ordine al trattamento economico degli ufficiali giudiziari.

Il mio scopo è diverso. Io intendo unicamente di richiamare l'attenzione del Senato e in particolare dell'onorevole ministro su di un punto che ha pure costituito oggetto di legittima preoccupazione da parte dell'Ufficio centrale, come si rileva dalla perspicua relazione dell'onorevole collega Sandrini. Esso si riassume in un punto interrogativo, e il punto interrogativo è questo: quale sarà la sorte dei 4.000 e più commessi degli ufficiali giudiziari autorizzati, quando sarà stato approvato il presente disegno di legge?

Come ho detto, l'onorevole Ufficio centrale se ne è giustamente ed opportunamente preoccupato, tanto che ha richiesto spiegazioni all'onorevole ministro di grazia giustizia che, come si rileva dalla relazione dell'on. Sandrini, avrebbe dato questa risposta: « In quanto ai commessi l'onorevole ministro ha dichiarato che sono e saranno da lui tenuti presenti sia per la loro graduale elevazione al posto di ufficiale giudiziario, accordando loro con prossime norme di

concorso la preferenza, sia perchè egli pensa, non potrà mai, almeno vigente l'attuale sistema giudiziario, sopperirsi ai compiti degli ufficiali giudiziari senza i commessi che pertanto, in gran numero, potranno rimanere. Nè può prospettarsi il pericolo del loro licenziamento da parte degli ufficiali giudiziari, stante l'impossibilità per questi di accudire personalmente alla totalità dei servizi loro demandati. La posizione quindi dei commessi, specialmente nelle sedi ove i proventi degli ufficiali giudiziari non superano il previsto limite di L. 30.000, non sarà disturbata ».

L'Ufficio centrale si è appagato a quanto sembra di questa dichiarazione dell'onorevole ministro ma, se nonostante avvenisse da parte degli ufficiali giudiziari, maggiormente toccati nella borsa, un atto direi quasi di rappresaglia, mediante un licenziamento in massa dei loro commessi autorizzati che, come ho detto, raggiungono il numero di oltre 4.000, sui quali pesa quasi esclusivamente il lavoro che si compie dai detti ufficiali giudiziari e che sono stati fino ad oggi retribuiti con compensi inadeguati, ma che pur tuttavia costituiscono un misero pane quotidiano per essi e per le loro famiglie, che cosa accadrebbe? Pare, onorevoli colleghi, che l'eco di una simile minaccia sia giunta all'orecchio di molti di questi poveri paria dell'amministrazione della giustizia, se è vero, come è vero, che all'onorevole Capo del Governo e Primo Ministro sia giunto un appello accorato di costoro, che dice precisamente così:

« A Sua Eccellenza il Cav. Benito Mussolini, Roma.

« Quattromila e cinquecento commessi giudiziari autorizzati, virtualmente licenziati, in seguito approvazione legge ufficiali giudiziari, mentre fiduciosi attendevano auspicata sistemazione, invocano intervento Duce che scongiuri enorme danno numerose famiglie minacciate squallida miseria, segnalando trattarsi di mutilati, ex combattenti, volontari di guerra, fedelissimi gregari primissima ora movimento fascista. Fiduciosi Suo alto senso giustizia e sempre disciplinati esprimono loro Duce voce di pianto loro famiglie invocanti atti umana considerazione ».

Onorevoli colleghi, io mi rifiuto di credere che una classe investita di pubbliche funzioni, come quella degli ufficiali giudiziari, che vuole

essere rispettata ed ha diritto di esserlo, abbia un così scarso senso di disciplina e una così grande incomprendione dei propri doveri morali civili da aver potuto, anche per un momento, pensare di compiere un atto che sarebbe in assoluto contrasto con quei principi di solidarietà umana verso i quali è orientata tutta la politica sociale del Regime. Ma se disgraziatamente questo pensiero dovesse avere un principio di attuazione, io mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro una domanda: crede egli, come mostra di credere l'onorevole Ufficio centrale, di trovare nella disposizione dell'art. 15 del disegno di legge o in altre disposizioni della legge organica sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari, poteri sufficienti per impedire una simile iattura? Se la risposta sarà affermativa, io voterò con assoluta fiducia e con animo pienamente tranquillo il presente disegno di legge, ma se così non fosse, se qualche dubbio potesse sorgere, io mi asterrò, onorevoli colleghi, dal proporre aggiunte o emendamenti i quali potrebbero avere per effetto la necessità di rimandare il presente disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Invoco soltanto dall'onorevole ministro una parola rassicuratrice, una promessa che egli, qualora ciò disgraziatamente avvenisse, provvederebbe energicamente in quel modo che crederà migliore, fosse pure mediante un decreto legge, del quale in questo caso, parmi che nessuno potrebbe disconoscere l'opportunità e l'urgenza. (*Approvazioni*).

SANDRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'odierno disegno di legge venuto al Senato dopo l'approvazione della Camera dei deputati, ha un ambito giudiziariamente importante perchè riguarda l'organizzazione ed il trattamento degli ufficiali giudiziari, che sono una ruota essenziale del carro della giustizia. Dato infatti l'attuale sistema processuale, sarebbe impossibile il funzionamento della giustizia senza gli ufficiali giudiziari per le occorrenti notificazioni, atti esecutivi e per tutte le altre esigenze.

Lo scopo dell'odierno progetto di legge è quello di ritoccare, dal punto di vista disciplinare e finanziario, l'organico e l'organismo degli ufficiali giudiziari. Dal punto di vista disciplinare si vogliono accentuare i poteri del mini-

stero riguardo i tramutamenti, la vigilanza ed il controllo sull'opera degli ufficiali giudiziari. Dal punto di vista finanziario, il progetto di legge si propone un certo conguaglio fra la sorte degli ufficiali giudiziari delle sedi disagiate e povere e quella degli ufficiali giudiziari di sedi comode e ricche, ricche per produttività di atti giudiziari e, quindi, proventi.

Il Ministero ha tenuto conto degli elementi, che ad esso risultavano a seguito di accertamenti, ispezioni, statistiche. Effettivamente si hanno delle sedi importanti, dove la litigiosità è abbondante; da qui, naturalmente, la molteplicità degli atti giudiziari e quindi una certa abbondanza di redditi a favore degli ufficiali giudiziari che vi sono addetti. Ma, oltre gli atti giudiziari, vi è una zona di attività assai produttiva per gli ufficiali giudiziari: mi riferisco ai protesti cambiari.

Per i protesti, come per le offerte reali, per i verbali di constatazione ecc. le parti possono servirsi di un ufficiale giudiziario o di un notaio, a loro scelta.

Per tali atti raramente le parti si rivolgono al notaio; si preferisce ordinariamente l'ufficiale giudiziario che costa meno ed è più alla portata.

Vi sono poi alcuni grandi centri commerciali, come Milano, Genova, Torino, dove la quantità dei protesti fa sì che il relativo servizio funzioni bene solo dove sia organizzato *ad hoc*. E questa organizzazione si è avuta per opera degli ufficiali giudiziari; organizzazione che a Milano, specialmente, ha raggiunto la perfezione, in modo che i notai non fanno quasi più protesti, mentre gli ufficiali giudiziari li fanno tutti.

Questo fatto si spiega con due ragioni: anzitutto una economica, giacché la tariffa dei notai è il doppio della tariffa degli ufficiali giudiziari e gli uni e gli altri usano in sede di concorrenza fare anche degli abbuoni sulle proprie tariffe (il che sarebbe vietato per legge); i notai arrivano fino al quaranta per cento, mentre gli ufficiali giudiziari al trenta.

La seconda ragione consiste nella perfetta organizzazione che gli ufficiali giudiziari sono riusciti a creare per questo servizio, tanto che le banche affidano esclusivamente ad essi i loro protesti e ne sono ben servite, con rapidità, esattezza ed economia; da ciò un rilevante cospicuo di lucro per gli ufficiali giudiziari.

Ci si può dolere, che dei pubblici funzionari siano riusciti con la loro attività, diligente e premurosa, ad organizzare tali guadagni nel compimento di atti, che possano fare per legge?

Sotto questo riflesso non è possibile parlare di sperequazione e di diversità di trattamento fra i diversi ufficiali giudiziari, perchè la sperequazione è nelle cose.

Il povero ufficiale giudiziario di un paese della Sardegna o di una piccola borgata della Sicilia o delle Puglie, non ha nè può aver ragione di dolersi che colleghi di Milano o di Genova facciano molti protesti, mentre nella sua sede protesti non ve ne sono o rarissimi. Potrebbe aver ragione di dolersi della sua permanenza in quella sede; ma qualcheduno deve pur occupare le sedi disagiate. E sono proprio queste disuguaglianze, inerenti alla necessità delle cose, che hanno offerto, ad ogni occasione, argomenti di confronti, di critiche, di osservazioni e di rilievi.

L'odierno progetto di legge tende a riparare, per quanto possibile, a questo stato di cose e viene a stabilire che, dove gli ufficiali giudiziari superano nei proventi la cifra di lire 30.000, per il di più fino a 48.000 lire debbono cedere a vantaggio dell'Erario dello Stato il 50 per cento e, dove superano l'anzidetta cifra di lire 48.000, il 75 per cento. La sperequazione viene così ad essere attenuata, per non dire assai ridotta; inquantochè falcidiati questi superi nella misura del 50 e 75 per cento, dopo prelevato ancora l'antico 12 per cento e più la tassa del 10 per cento, imposta in linea generale col presente disegno di legge, i proventi degli ufficiali giudiziari cominciano ad entrare, anche nelle sedi privilegiate, in un certo ordine di normalità.

Ora quale impiego fa lo Stato di questo provento falcidiato del 50 e 75 per cento, oltre i suddetti limiti di lire 30 e 48.000?

Lo Stato se ne serve, innanzi tutto per aumentare le così dette indennità supplementari.

È risaputo, che anche per gli ufficiali giudiziari, come per i notai del resto, si hanno delle situazioni locali, che non permettono loro di realizzare dei compensi sufficienti alle esigenze della vita: da ciò i così detti proventi minimi, che vengono nell'attuale progetto di legge elevati da lire 5.500 a lire 7.000: dove l'ufficiale giudiziario non riesce a guadagnare, per la pochezza

delle funzioni cui è chiamato ad adempiere, tal somma minima, l'Erario viene in soccorso di lui, e col risultato del provento falciato delle maggiori sedi, gli versa una indennità supplementare, stabilendo così una specie di mutualità, di solidarietà tra gli ufficiali giudiziari delle sedi più e di quelle meno favorite.

Il di più va a beneficio delle finanze dello Stato, ed è un contributo che gli ufficiali giudiziari più remunerati sono chiamati a dare, come tutti i possessori di redditi, in un momento in cui lo Stato deve fare appello al sacrificio di tutti i cittadini.

Data questa condizione di cose, non si può non approvare lo spirito informatore del progetto.

Ma i redditi che sono considerati dal progetto di legge per la parziale devoluzione dei superi allo Stato, sono redditi netti o lordi?

Sono lordi e quindi le cifre di 30 e 48 mila lire contemplate nel progetto di legge, e oltre le quali deve aver luogo la devoluzione, comprendono tutte le spese necessarie a produrle. E sono spese, onorevoli colleghi, relativamente gravi. L'onorevole senatore Facchinetti ha preso a cuore ed ha espresso una certa preoccupazione per la sorte dei commessi degli ufficiali giudiziari. Orbene questi commessi sono in numero di 4.000 circa: il senatore Facchinetti ha detto che sono circa 4.500; ma io non credo che si arrivi a tale numero. Ad ogni modo, si tratta di oltre 4.000 persone, di oltre 4.000 famiglie, che gravano sopra i suddetti redditi lordi, e seppure li vogliate considerare soltanto per lo stipendio, che viene ad essi dato dagli ufficiali giudiziari, cioè dalle 6 alle 800 lire mensili, moltiplicando tale stipendio per 4.000, ne risulta una cifra abbastanza importante, che influisce notevolmente su quella sovrabbondanza di redditi che l'odierno disegno di legge viene ad assoggettare a falciatura.

Vi sono inoltre le spese per gli scritturali, dattilografi, telefoni, trasferte e tasse, che riducono ancor più il margine di lucro nei contemplati proventi.

Avendo l'Ufficio centrale pregato S. E. il ministro Guardasigilli di vedere se fosse possibile di tener conto di queste spese, in base al noto detto latino: « fructus non intelliguntur nisi deductis expensis », S. E. il ministro ha risposto che per ora la legge deve rimanere

come è impostata, ma che in tempo successivo, qualora le prime esperienze della legge facciano rilevare dei dati per i quali eventualmente possa ritenersi insopportabile il calcolo dei proventi in base al reddito lordo, non sarà alieno di riprendere in esame questo argomento per regolarlo col dovuto senso di giustizia.

Su questo punto l'onorevole senatore Facchinetti non ha fatto osservazioni; ma egli ha rivolto, onorevole Guardasigilli, a lei un quesito che io mi permetto di ripetere, data la sua momentanea assenza dall'Aula, affinché possa dire quella parola che l'onorevole Facchinetti ha invocato per la tranquillità della sua coscienza.

L'on. senatore Facchinetti si è preoccupato della sorte dei 4.000 commessi, e tra l'altro ha letto anche la copia di un appello rivolto a S. E. il Capo del Governo invocante una benevola considerazione per quei poveri paria della giustizia, molti dei quali sono stati combattenti, molti sono mutilati e molti sofferenti per la causa nazionale fascista. Ha chiesto l'on. senatore Facchinetti: si può immaginare che gli ufficiali giudiziari per rappresaglia (egli ha usato questa parola) contro le devoluzioni loro imposte, addivengano ad una ingiustificatissima reazione, licenziando in massa i 4.000 commessi?

Credo che tutti saremo concordi nel ritenere ciò assolutamente impossibile e credo anche che S. E. il Ministro vorrà escludere questa ipotesi inumana.

Non è possibile, on. Facchinetti, supporre che gli ufficiali giudiziari pensino di licenziare i commessi che li coadiuvano, perchè ciò sarebbe contrario al loro stesso interesse, non solo, ma anche perchè sarebbe un atto di vero e proprio sabotaggio della giustizia, che l'onorevole ministro Guardasigilli ben saprebbe impedire, e di cui gli ufficiali giudiziari, ugualmente devoti al Regime e benemeriti dell'amministrazione della giustizia, non meritano di essere sospettati.

La collaborazione, che esiste fra la classe degli ufficiali giudiziari e la subclasse dei commessi, all'intento di soddisfare a quelle funzioni che sono per gli uni e per gli altri sorgente comune di vita, ci dà pieno affidamento che la deprecata ipotesi non si verificherà.

Non ci rimane, quindi, che esprimere la nostra fiducia nell'alto senso di equità e di giustizia

dell'onorevole Guardasigilli, sicuri che, come ha avuto presente, nella preparazione di questo progetto di legge, un criterio direttivo ispirato a sensi di giustizia e di equità a questo stesso criterio vorrà ispirarsi nella successiva applicazione della legge, regolandosi a seconda del risultato che la legge stessa sarà per dare. (*Approvazioni*).

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Non intendo rinnovare l'illustrazione di questo disegno di legge, sul quale già hanno parlato il relatore e il senatore Facchinetti. Ne voglio solo porre in rilievo lo scopo ultimo e mediato, scopo che forse ancora non è stato messo in evidenza. In sostanza si tratta di cominciare la regolamentazione dell'attività di una classe la quale ha sempre avuto nel nostro ordinamento una posizione incerta.

L'ufficiale giudiziario non si sa se sia un impiegato, un appaltatore, un professionista od altro. Bisogna a poco a poco che la dipendenza degli ufficiali dall'autorità giudiziaria sia non soltanto gerarchica, ma anche veramente funzionale.

Col disegno di legge che abbiamo dinanzi, si comincia finalmente a regolare e normalizzare l'attività di questi, diciamo così, impiegati, muniti della facoltà di compiere pubbliche funzioni. Il disegno di legge, mirando a perequare la posizione degli ufficiali giudiziari più favoriti con quella dei meno favoriti, ha toccato degli interessi, e soprattutto, naturalmente, gli interessi di coloro che risiedono nei grandi centri, i quali hanno completamente dimenticato quei sentimenti di solidarietà verso gli ufficiali giudiziari più umili a favore dei quali è stata introdotta qui la disposizione che porta il minimo da 5.500 e 7.000 mila lire.

Questi che sono stati toccati, sono insorti, e non direttamente, ma indirettamente, facendo nascere, con minacce di licenziamento, un'agitazione nella categoria dei commessi giudiziari che sono loro dipendenti.

Alcune delle tesi che gli ufficiali giudiziari hanno messo innanzi (per es. quella che la devoluzione del prodotto si doveva applicare sul prodotto netto anzichè su quello lordo) è stata considerata con favore anche dall'Ufficio cen-

trale del Senato, il quale su questo punto mi ha chiesto degli schiarimenti. Io ho già dichiarato all'Ufficio centrale e al relatore on. Sandrini, che non era possibile assolutamente sostituire il concetto del prodotto netto a quello del prodotto lordo perchè saremmo andati incontro ad una serie di complicazioni e di discussioni con gli ufficiali giudiziari circa le spese da dedurre dai loro proventi.

A questo proposito voglio ricordare al Senato come in una grande sede si fosse tentato di stabilire con precisione quali fossero i proventi netti degli ufficiali giudiziari della Corte d'appello: 4 ufficiali giudiziari e 44 commessi.

Dalle dichiarazioni degli ufficiali giudiziari risultò che ciascuno di essi avrebbe avuto un semplice provento netto di lire 72.000 all'anno; senonchè, assunte informazioni dall'agente delle imposte, risultò che ciascuno di questi ufficiali giudiziari aveva concordato per un reddito netto di 125.000 lire; il che fa pensare che questi ufficiali avessero un reddito netto ancora superiore!

Aggiungo un altro rilievo in materia di proventi degli ufficiali giudiziari, proprio perchè nella relazione, a dimostrare gli oneri sopportati dagli ufficiali giudiziari, è stato ricordato il caso di Milano ove si dice che su di un numero complessivo di 32 ufficiali giudiziari vi sono 162 commessi, 80 scritturali e 5 dattilografate (sono gli ufficiali di tutti gli uffici giudiziari di Milano). Ora nel 1930 i proventi degli ufficiali giudiziari della Corte d'appello di Milano furono 1.847.968; quelli dei tribunali 1.328.414; quelli delle preture 2.099.697; complessivamente 5.273.079. Ammetto che i due quinti si siano spesi per i commessi, dattilografate, ecc.; sono però sempre 3 milioni da dividere fra 32 persone con una media, di 90-95 mila lire all'anno a testa. (*Commenti*).

Naturalmente, toccati (e tanto più ci si sente toccati quanto più i redditi sono elevati) questi ufficiali giudiziari hanno messo innanzi delle minacce; quelle minacce che sono state qui ricordate dal senatore Facchinetti e dal relatore on. Sandrini.

Se non che questa minaccia non mi fa nessuna paura; prima, per una ragione molto semplice, ed è che se il lavoro in una sede c'è, e si deve compiere, non è possibile che questo sia compiuto dai soli ufficiali giudiziari

e sarà sempre necessario ricorrere all'opera dei commessi. In secondo luogo, nel disegno di legge attuale è detto, che con Decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro delle finanze può essere aumentato il numero degli ufficiali giudiziari: ma è mantenuta in via temporanea, sino a che non sia raggiunto un numero di ufficiali giudiziari sufficiente ai bisogni del servizio, la facoltà concessa agli stessi ufficiali giudiziari di valersi dell'opera dei commessi. Così che i commessi attualmente esistenti saranno mantenuti fino a che non si possano sostituire con altrettanti ufficiali giudiziari; non solo, ma nei concorsi prossimi per ufficiali giudiziari, mi riprometto di fare in modo che sia data una posizione di preferenza ai commessi, se abbiano esercitato le loro funzioni per un certo periodo di tempo. E ancora non va dimenticato l'art. 15 del presente disegno di legge, in cui è detto che con Regio decreto sarà provveduto all'attuazione della presente legge e al coordinamento delle diverse norme; la legge va in vigore solamente il 1° luglio 1933; dunque abbiamo innanzi a noi tutto il tempo necessario per studiare ogni opportuno provvedimento.

Tengo quindi a dichiarare al Senato anzitutto che non permetterò assolutamente che gli ufficiali giudiziari con atti inconsulti rechino pregiudizio alla categoria dei commessi giudiziari (*Approvazioni*).

In secondo luogo che nei prossimi concorsi per ufficiali giudiziari ai commessi saranno accordate condizioni di favore, cioè, con riserva a loro di un certo numero di posti, così saranno ammessi ai concorsi purchè abbiano una certa pratica dei servizi, anche se non muniti di tutti i titoli di studio richiesti dalle norme vigenti.

Infine, che in questo periodo, da oggi al primo luglio 1933, saranno studiate tutte quelle norme di attuazione che valgano a contemperare gli interessi degli ufficiali giudiziari e dei commessi giudiziari da un lato, e dall'altro gli interessi di queste categorie con quelli dell'Amministrazione della giustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento, di cui all'articolo 2 della presente legge, quelli delle preture e dei tribunali lire 7000 e quelli delle Corti di appello e della Corte di Cassazione lire 7500, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti, aumentata di lire 500 per ogni quadriennio fino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto, per i relativi aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Alle cifre suddette si applica la riduzione del 12 per cento disposta dal Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780.

Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennità supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianità di servizio.

Per la determinazione della qualità di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 6 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, numero 1462, e 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita a carico dell'ufficiale giudiziario una tassa a favore dell'erario del 10 per cento sull'ammontare complessivo dei diritti e delle indennità di trasferta indicati nella specifica di ciascun atto, ridotto tale ammontare del 12 per cento in conformità del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unità. Questa tassa è riscossa nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del va-

lore corrispondente sull'originale degli atti da notificarsi od eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

La tassa anzidetta è stabilita in aggiunta a quella disposta a carico delle parti dell'articolo 57 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti in tutto o in parte l'ammontare della tassa indicata nel presente articolo, è soggetto, salva l'azione penale, alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 8, comma 1º, calcolata la pena pecuniaria sulla somma illegalmente percepita dalle parti.

La stessa tassa del 10 per cento è dovuta sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni ed è trattenuta dal procuratore del Registro all'atto del pagamento delle dette percentuali.

(Approvato).

Art. 3.

Sui proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di lire 30.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non lire 48.000, ed il settanta per cento della parte eccedente le lire 48.000.

Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, è fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'articolo 2.

(Approvato).

Art. 4.

Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di lire 2500, ma non le lire 4000, e il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le lire 4000.

L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di

ciascun mese presenta al cancelliere il repertorio con un estratto del medesimo comprendente gli atti compiuti nel mese precedente. Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve attestare che esso è conforme all'originale.

Il cancelliere stabilisce, facendone annotazione nel repertorio, la somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'ufficio del registro e la comunica immediatamente al procuratore del Registro assieme all'estratto del repertorio da lui vistato.

(Approvato).

Art. 5.

Entro il 15 gennaio, il cancelliere trasmette al procuratore del Registro il repertorio dell'anno precedente.

Il procuratore del Registro, accertate la esattezza delle annotazioni fatte a repertorio e la regolarità dei versamenti, liquida sul complesso annuale dei proventi la somma spettante all'ufficiale giudiziario, a termini dell'articolo 3. Quando, l'ufficiale giudiziario ha percepito somme maggiori di quelle spettantegli, il procuratore del Registro lo invita a versare le somme percepite in più entro il termine che all'uopo stabilirà. Trascorso il detto termine, procede alla riscossione con la osservanza delle disposizioni dell'articolo 6. Qualora invece risulti che l'ufficiale giudiziario non ha percepito interamente la somma dovutagli, dispone il pagamento della differenza a favore dello stesso ufficiale giudiziario non oltre il mese di gennaio.

Le contestazioni che possono sorgere fra il procuratore del Registro e l'ufficiale giudiziario sono decise, sentito il pubblico ministero, con decreto non soggetto a impugnazione, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal primo presidente della Corte negli altri casi.

Eseguiti gli atti di sua competenza, il procuratore del Registro provvede alla restituzione del repertorio alla cancelleria dove rimane depositato.

(Approvato).

Art. 6.

Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti non esegue all'ufficio del Registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del Registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento è ridotto a dieci giorni e contro la ingiunzione stessa non è ammessa opposizione.

Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficiale giudiziario è sospeso dall'ufficio fino a quando non abbia luogo il pagamento. La sospensione è dichiarata e, ove del caso revocata, sentito il pubblico ministero, con decreto del presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, ovvero con decreto del primo presidente della Corte, negli altri casi, salva peraltro l'azione disciplinare.

(Approvato).

Art. 7.

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nel repertorio, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti e ogni commissione ricevuta inerente all'esercizio del proprio ministero con l'ammontare in cifre e in lettere dei proventi a qualsiasi titolo riscossi, comprese le indennità di trasferta. Deve segnare altresì nel repertorio le percentuali sui crediti recuperati dall'erario dello Stato sui campioni e nello stesso giorno dell'esazione.

Sull'originale di ogni atto e sulle copie deve essere riprodotto il numero corrispondente del repertorio e la specifica dei proventi col totale scritto in cifre e in lettere.

Gli atti insieme col repertorio devono essere immediatamente presentati al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria, espressamente delegato dal cancelliere, per la verifica e il visto.

Qualora per circostanze di assoluta urgenza non sia possibile la preventiva iscrizione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nell'apposita colonna delle annotazioni, il motivo del ritardo.

In ogni caso la iscrizione a repertorio e la

presentazione al cancelliere per la verifica e per il visto devono essere fatte nello stesso giorno dell'esecuzione o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza.

(Approvato).

Art. 8.

L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni a repertorio ovvero indichi i proventi in misura inferiore a quella percepita, è soggetto ad una sanzione disciplinare consistente nel pagamento di una somma da dieci a venti volte la somma occultata. Tale sanzione è inflitta con la osservanza delle norme stabilite per l'applicazione della pena disciplinare dell'ammenda, comminata a carico degli ufficiali giudiziari dal testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed alla sua riscossione provvede il procuratore del Registro con la procedura indicata nell'articolo 6. È sempre salva l'azione penale.

Alla sanzione stabilita nel comma precedente può essere aggiunta, nei casi più gravi, la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni. In caso di abitualità nella infrazione si può far luogo alla destituzione.

Per la inosservanza della norma, di cui al primo capoverso dell'articolo 7, è applicabile un'ammenda disciplinare da lire 100 a lire 500.

Ferme le facoltà concesse al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 213 del testo unico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, può ordinarsi, quando la gravità dei fatti lo esiga, la immediata sospensione dell'ufficiale giudiziario, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare. Si applica, anche per la eventuale revocazione, la norma del capoverso dell'articolo 6. Però anche per gli ufficiali giudiziari addetti alle preture ed ai tribunali, tale facoltà può essere esercitata dal primo presidente della Corte di appello.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle sedi distaccate di pretura gli atti di competenza degli ufficiali giudiziari, eccetto

quelli di esecuzione, sono compiuti dall'uscieri di conciliazione, il quale, in tal caso, percepisce gli stessi diritti e le stesse indennità stabiliti per gli ufficiali giudiziari di pretura.

Quando ricorrano motivi speciali può essere sostituito, con provvedimento del pretore, dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

(Approvato).

Art. 10.

Nei procedimenti in materia civile e commerciale l'ufficiale giudiziario è obbligato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, da eseguirsi fuori del comune di sua residenza o a distanza di oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, eccetto i casi in cui la parte chieda che la notificazione sia eseguita da lui personalmente.

L'obbligo di valersi del servizio postale sussiste anche per la notificazione al contumace, prevista dal secondo capoverso dell'art. 385 del codice di procedura civile, salvo che l'autorità giudiziaria non disponga o la parte non chieda che sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario.

La richiesta che l'atto sia notificato personalmente dall'ufficiale giudiziario deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e deve essere firmata dallo stesso richiedente.

Ogni abuso dell'ufficiale giudiziario in ordine al suo intervento personale nella notificazione degli atti è punito con un'ammenda disciplinare da lire 100 a lire 500.

(Approvato).

Art. 11.

Il diritto di urgenza è dovuto agli ufficiali giudiziari soltanto per gli atti ad essi affidati nelle ore pomeridiane del giorno antecedente a quello per il quale è richiesta la esecuzione.

Il diritto di urgenza in nessun caso si estende alle indennità di trasferta, nè alla notificazione fatta per mezzo del servizio postale.

La indennità di trasferta spetta all'ufficiale giudiziario quando la distanza tra l'ufficio e il luogo in cui deve essere compiuto l'atto è maggiore di tre chilometri e, nelle città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, di

cinque chilometri. Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita in ragione di centesimi quaranta per chilometro, con la riduzione del 12 per cento disposta con Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Essa comprende il rimborso di ogni spesa.

Quando l'ufficiale giudiziario procede, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, la indennità di trasferta è liquidata una sola volta. La stessa norma si applica per il diritto di urgenza.

(Approvato).

Art. 12.

È vietato agli ufficiali giudiziari di avere recapito per le loro funzioni e di ricevere normalmente le parti richiedenti il loro ministero in locali diversi da quelli assegnati presso gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti.

È loro vietato altresì di assumere incarichi che non rientrino nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il repertorio in ufficio e depositarlo presso il cancelliere al termine dell'anno.

Il deposito del repertorio presso il cancelliere deve essere fatto altresì nel corso dell'anno, se per tramutamento o altro motivo l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio.

(Approvato).

Art. 13.

Per ragioni di servizio il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre il tramutamento in qualunque sede del Regno di un ufficiale giudiziario indipendentemente dalla graduatoria ed anche senza che il posto sia messo a concorso.

Eguale facoltà è concessa al primo presidente della Corte di appello, sentito il pubblico ministero, per il tramutamento degli ufficiali giudiziari da una ad altra sede compresa nella circoscrizione della Corte.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro delle finanze può essere aumentato il numero degli ufficiali giudiziari negli uffici dove l'ammontare dei proventi percepiti nell'ultimo triennio, ripartito per il numero degli ufficiali giudiziari che in seguito all'aumento vi sarebbero addetti, dia una media annua non inferiore a lire 30.000.

È mantenuta in via temporanea, fino a che non sia raggiunto un numero di ufficiali giudiziari sufficienti ai bisogni del servizio, la facoltà concessa agli stessi ufficiali giudiziari di valersi dell'opera dei commessi per la notificazione degli atti. Tale facoltà verrà a cessare nel giorno che, per ciascun ufficio giudiziario, sarà stabilito dal ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1933.

Con Regi decreti, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto col ministro delle finanze, sarà provveduto all'attuazione della presente legge, al coordinamento e alla integrazione delle norme e delle tariffe riguardanti gli ufficiali giudiziari, i loro commessi, gli uscieri giudiziari e gli uscieri di conciliazione, con facoltà di apportare alle medesime quelle modificazioni che a tal fine fossero necessarie ed opportune, nonchè di pubblicare un testo unico.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari » (N. 1457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riforma del Testo Unico delle leggi sulle servitù militari ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1457.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati o manipolati esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le servitù indicate all'articolo 1° possono riguardare:

a) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non aprire strade, di non scavare fossi od altri vani, di non fare elevazioni di terra o d'altre materie, di non impiantare linee elettriche o condotte di acqua o di gas, di non fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, di non tenere depositi di materie infiammabili, di non tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;

b) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non fabbricare muri od edifici o di limitarli nell'altezza o di costruirli solo con determinate materie;

c) l'impedimento temporaneo al transito o alla sosta di persone, veicoli ed animali.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione militare ha la facoltà di modificare, all'atto dell'imposizione della servitù, lo stato delle cose che contrasti con le

esigenze militari nelle private proprietà, anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati ed altri manufatti.

Le modificazioni previste nel precedente comma danno luogo ad indennizzo ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servitù o dalle modificazioni suddette, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile.

(Approvato).

Art. 4.

Per ogni opera o stabilimento, od anche per gruppo di opere o stabilimenti analoghi, le servitù e le zone a cui esse si estendono, sono fissate con decreto Reale — su proposta del Ministero militare interessato, sentito il parere di apposita Commissione tecnica — corredato dalle mappe catastali, sulle quali sono indicate con una o più tinte speciali le zone stesse.

Dove ancora manchino le mappe catastali provvederà l'amministrazione militare interessata mediante tipo planimetrico contenente le linee naturali e quelle divisorie di proprietà necessarie per la completa rappresentazione delle zone e mediante allegato al tipo contenente i dati sussidiari.

Il decreto Reale stabilisce se e quali segnali debbano essere collocati sul terreno per rendere visibili al pubblico le zone vincolate. Esso viene pubblicato all'albo pretorio del comune nel quale sono situati i fondi soggetti alle servitù ed è notificato a mezzo di messo comunale ai proprietari interessati. Questi sono ammessi a proporre reclami nel termine di 10 giorni dalla notificazione. Sui reclami si pronuncia il ministro competente con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria. Trascorso il termine suddetto senza reclami e, nel caso che vi siano reclami, dal giorno della notificazione del decreto ministeriale che su di essi si pronunzia, la servitù si intende costituita a tutti gli effetti.

Tali vincoli, contro i singoli proprietari i

cui fondi sono compresi nelle zone dichiarate soggette, saranno trascritti, a cura del Ministero militare competente, presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono compresi i fondi vincolati.

Nei casi di urgenza l'autorità militare può imporre le servitù con manifesto dei comandi locali e con segnali provvisori sul terreno. Le imposizioni di urgenza hanno effetto dopo cinque giorni di pubblicazione e non possono durare più di due anni.

Dopo la pubblicazione, il decreto e le relative mappe sono ostensibili a richiesta degli interessati presso gli uffici comunali.

(Approvato).

Art. 5.

Le successive modificazioni alle servitù di cui all'articolo 2 saranno fissate con nuovo decreto Reale od, in caso di urgenza, con manifesto dei comandi locali.

(Approvato).

Art. 6.

Per le opere e gli stabilimenti esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, rimangono in vigore le servitù già esistenti in forza di leggi precedenti, ma le amministrazioni militari interessate provvederanno gradualmente a rivederle e a disciplinarle nel senso previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione militare può, su richiesta degli interessati, concedere che siano eseguite opere in deroga alle servitù stabilite nel decreto di cui all'articolo 4. La concessione, che può essere subordinata a speciali cautele, deve risultare da apposito atto in forma pubblica amministrativa, sottoscritta dai richiedenti. L'atto è stipulato presso gli uffici tecnici militari ed è trascritto nella conservatoria delle ipoteche.

(Approvato).

Art. 8.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con ammenda da lire 50 a lire 1000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta tanto agli ufficiali, sottufficiali e funzionari tecnici delle amministrazioni militari, quanto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali provvedono mediante processo verbale, da trasmettersi all'autorità giudiziaria competente, informandone l'autorità militare designata dal regolamento.

In caso di assoluta urgenza, l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il procedimento penale, può, in seguito a sua richiesta, autorizzare l'autorità militare a procedere al ripristino.

L'ordine di ripristino, dopo passato in giudicato il provvedimento di condanna, è dato dall'autorità militare prefiggendo un termine.

Se il condannato non ottemperi all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, vi procede d'ufficio la stessa autorità militare.

Il conto delle spese occorse per i ripristini è reso esecutivo dall'Intendenza di finanza, che provvede a riscuotere l'importo dal contravventore con le norme della legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le trascrizioni ipotecarie, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo e di trascrizione ipotecaria, nonchè dagli emolumenti ai Conservatori delle ipoteche, ad eccezione delle quietanze.

(Approvato).

Art. 10.

Le norme regolamentari saranno emanate con decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra, della marina, dell'aeronautica, d'intesa con gli altri ministri interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rafferme dei carabinieri Reali » (N. 1458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Rafferme dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1458.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 9 del decreto luogotenenziale n. 495, del 6 aprile 1919, quale fu modificato dall'articolo 2 del Regio decreto n. 2625, del 9 novembre 1923, convertiti in legge con la legge n. 597, del 21 marzo 1926, sono sostituiti i seguenti:

Art. 9. — Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di età ma entro i limiti di servizio stabiliti dal 2° comma dell'articolo 13 del decreto Luogotenenziale n. 494, del 6 aprile 1919, e sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, che hanno compiuto le tre rafferme triennali, oppure, a titolo di esperimento, quelli di essi che, avendo compiuto la ferma di tre anni, o soltanto la prima o la seconda rafferma triennale, non si trovino in condizione di ottenere una di tali rafferme, sia per mancanza di requisiti di idoneità fisica, sia per deficienza di altre qualità.

La rafferma annuale a titolo di esperimento non può, di massima, essere concessa più di due volte consecutive.

Il Ministero della guerra può, però, autorizzare la concessione di ulteriori rafferme a tale titolo nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma affetti da infermità rico-

nosciute dipendenti da cause di servizio, o sottoposti a procedimento penale per fatti commessi nell'esecuzione del servizio.

In caso di ammissione a rafferma a titolo di esperimento per motivi di salute, i militari che abbiano riacquistato la prescritta idoneità fisica saranno ammessi alla rafferma triennale con decorrenza dal termine della ferma, o della rafferma triennale precedente, se la loro infermità era dipendente da causa di servizio, o, in caso contrario, dalla data successiva a quella del riacquisto della idoneità.

Art. 9 bis. — A coloro che, dopo aver ottenuto, a senso dell'articolo 9, la rafferma annuale a titolo di esperimento, anziché la rafferma triennale, siano in seguito riformati per infermità dipendenti da cause di servizio, verranno corrisposti tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma triennale, che non hanno potuto ottenere, quanti sono i mesi di servizio compiuti col vincolo di rafferme annuali.

La stessa indennità spetta agli eredi del rafferma morto per infermità dipendente da causa di servizio durante il corso di una rafferma a titolo di esperimento.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, il Testo Unico delle disposizioni di legge riguardanti i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, con facoltà di coordinarle colle altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria » (N. 1352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico d'artiglieria ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Il numero dei direttori e dei vice direttori capi di sezione staccata e addetti di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito in legge con la legge 22 novembre 1928, n. 2781, è modificato nel modo seguente:

Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	11
Vice direttori capi di sezione staccata	} Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	98
Addetti		

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea » (N. 1460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1460.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Ministro dell'aeronautica ha facoltà di indire corsi di istruzione di pilotaggio aereo nei modi e alle condizioni appresso indicati, allo scopo di procedere al reclutamento di ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e di sottufficiali non di carriera piloti militari.

(Approvato).

Art. 2.

Ai corsi di istruzione di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a loro domanda, i giovani cittadini italiani, celibi o vedovi senza prole, che rispondano alle seguenti condizioni:

A) *se aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento:*

1° abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° alla data stabilita dal bando relativo, purchè non abbiano compiuta la ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi;

2° abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, oppure siano muniti di titolo di studio ritenuto equipollente, secondo le indicazioni riportate di volta in volta nel bando di concorso.

B) *Se aspiranti alla nomina a sergente:*

1° abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data stabilita dal bando relativo;

2° abbiano compiuto con successo i corsi di una scuola media di grado inferiore, governativa o pareggiata.

I giovani suddetti, oltre al possesso dei requisiti fisici per lo speciale servizio aeronavigante da comprovarsi mediante visita psicofisiologica presso gli Istituti medico legali per l'aeronautica e di quelli morali da comprovarsi con la documentazione indicata di volta in volta col bando di ammissione, devono aver compiuto almeno un corso di istruzione premilitare, ovvero avere appartenuto per almeno due anni alle organizzazioni giovanili fasciste.

(Approvato).

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi di istruzione di pilotaggio sono assunti in servizio militare nella Regia aeronautica e vi compiono la ferma ordinaria di leva (18 mesi).

L'ammissione ai corsi di istruzione di pilotaggio importa la rinuncia a qualsiasi titolo a ferme minori che gli aspiranti possano eventualmente vantare ai sensi della legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti di cui ai precedenti articoli sono promossi primi avieri al conseguimento del primo brevetto.

Al termine dei corsi di istruzione di pilotaggio gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti conseguono il brevetto di pilota militare e, se giudicati idonei al grado, sono nominati rispettivamente sottotenenti di complemento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e sergenti nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

(Approvato).

Art. 5.

Gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti che durante lo svolgimento del corso siano esonerati per qualsiasi motivo dal pilotaggio e quelli che non superino le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare, cessano dalla qualità di allievi piloti e sono tenuti a compiere la ferma di leva alla quale siano obbligati, e nella quale non sarà computato il tempo trascorso in qualità di allievi piloti.

Coloro che hanno superato le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare ma non sono stati dichiarati idonei per ragioni disciplinari al grado di sottotenente di complemento o di sergente, completano la ferma di leva nella categoria governo col grado di primo aviere, ma all'atto del collocamento in congedo passano a far parte della riserva aeronautica in qualità di piloti militari.

(Approvato).

Art. 6.

Indipendentemente da quanto è disposto nei precedenti articoli — salvo il possesso dei necessari requisiti fisici — sono incorporati nella Regia aeronautica, per compiere la ferma di leva, nel tempo e con le modalità stabilite dal Ministero dell'aeronautica, i giovani cittadini italiani, provenienti dalle Organizzazioni Giovanili Fasciste, che siano già in possesso del brevetto di pilota civile di 2° grado o del brevetto di pilota premilitare conseguito prima della loro incorporazione.

Il brevetto di pilota premilitare è quello che i giovani aventi obbligo di leva ottengono presso Enti autorizzati dal Ministero dell'aeronautica come preparazione al conseguimento del brevetto militare. Le prove concernenti il brevetto premilitare importano una preparazione più completa di quella prescritta per il conseguimento del brevetto di pilota civile di 2° grado in conformità di quanto sarà stabilito con speciale provvedimento.

I piloti premilitari così incorporati sono inviati presso gli Enti stabiliti dal Ministero dell'aeronautica per il conseguimento del brevetto di pilota militare, con il grado di sottotenenti di complemento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, se in possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, ovvero col grado di sergenti piloti.

(Approvato).

Art. 7.

I sottotenenti di complemento e i sergenti, piloti militari, nominati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, compiono la ferma ordinaria di leva presso i reparti della Regia aeronautica decorrente dalla loro incorporazione.

Il Ministero dell'aeronautica ha però facoltà di anticipare il loro invio in congedo illimitato quando, dopo conseguito il brevetto di pilota militare, abbiano compiuto un periodo di servizio ai reparti non inferiore a tre mesi.

(Approvato).

Art. 8.

In relazione alle necessità di servizio e alle disponibilità dei posti in organico, il Ministero dell'aeronautica può ammettere, a loro domanda, alla continuazione della carriera come sottufficiale nell'Arma aeronautica, ruolo combattente, i sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che rinuncino a tale grado, ed i sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, reclutati a norma della presente legge, purchè:

a) siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera B) del precedente articolo 2;

b) siano giudicati, dalle autorità aeronautiche, in possesso di spiccate qualità mili-

tari fisiche, intellettuali e di eccezionale attitudine al volo;

c) accettino di assumere la ferma di anni 4 a decorrere dal giorno della loro incorporazione;

d) superino apposite prove di volo da stabilire di volta in volta, dal Ministero.

Nei ruoli dei sottufficiali di carriera essi sono iscritti col grado di sergente, seguendo il pari grado meno anziano che vi è compreso all'atto della loro iscrizione.

L'anzianità relativa fra più sottufficiali ammessi alla continuazione della carriera con una medesima determinazione ministeriale, è determinata secondo una graduatoria formata a cura di una Commissione unica, e con i criteri da essa stabiliti, in base alle classifiche attribuite dalle autorità aeronautiche ai sottufficiali di cui si tratta in relazione alle mansioni esercitate nel grado ed in relazione alle qualità di volo.

A parità di punto in graduatoria ha la precedenza l'anzianità di brevetto di pilota militare ed a parità di anzianità di tale brevetto l'età.

(Approvato).

Art. 9.

Ferme restando le disposizioni concernenti i corsi di osservazione aerea di cui al Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, sono abrogate tutte le altre disposizioni relative ai corsi di pilotaggio di cui al Regio decreto-legge medesimo e successive modificazioni, in contrasto con quelle contenute nella presente legge. Il secondo comma dell'articolo 13 del suddetto Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624 è abrogato.

L'articolo 8 della presente legge entra in vigore dal 1° settembre 1931.

Agli allievi ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica ed agli allievi sergenti piloti reclutati con bandi di concorso di data anteriore a quella della presente legge — giusta disposizioni nn. 326 e 365 del *Giornale Ufficiale del Ministero dell'Aeronautica* 1930, nn. 262 e 270 del detto *Giornale Ufficiale* 1931 — continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge precedenti solamente per quanto riguarda il possesso dei titoli di

studio per l'ammissione o la corresponsione delle indennità e del premio di congedamento.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (Numero 1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

« La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonchè le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno a carico dei proprietari di terreni, con diritto a rivalersi sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, nella misura, nei casi e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei quattordici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bonin Longare, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, Del Carretto, Della Gherardesca, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Mazzucco, Menozzi, Miarri de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Mil-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TOGNATA DEL 17 DICEMBRE 1932

Iosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Poggi Cesare, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Serristori, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Spezzotti, Spirito, Supino.

Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Trolonia, Torre, Treccani.

Venturi, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali (1470):

Senatori votanti	161
Favorevoli	145
Contrari	16

Il Senato approva.

Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (1434):

Senatori votanti	161
Favorevoli	151
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione ae-

rea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso (1465):

Senatori votanti	161
Favorevoli	151
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 (1466):

Senatori votanti	161
Favorevoli	150
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 (1467):

Senatori votanti	161
Favorevoli	150
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469):

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle

strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili (1450):

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni (1462).

Senatori votanti	161
Favorevoli	151
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari (1451).

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Riforma del Testo Unico delle leggi sulle servitù militari (1457):

Senatori votanti	161
Favorevoli	142
Contrari	19

Il Senato approva.

Rafferme dei carabinieri Reali (1458):

Senatori votanti	161
Favorevoli	154
Contrari	7

Il Senato approva.

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352):

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea (1460):

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1455):

Senatori votanti	161
Favorevoli	155
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi all'Ente Finanziario dei Consorzi Agrari» (N. 1456-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Provvedimenti relativi all'Ente finanziario dei Consorzi agrari».

L'Ufficio centrale ha proposto un testo emendato di questo disegno di legge. Domando all'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste se consente che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Scalori di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato numero 1456-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 30 maggio 1932, n. 752, è sostituito il seguente:

« È istituito un Ente finanziario dei Consorzi agrari con sede in Roma.

« L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura agevolando il migliore assetto finanziario dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari: ed a tal fine il contributo dello Stato, di cui all'articolo 2 lettera a), non potrà essere investito che in crediti ed in attività di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari ed in operazioni di assestamento dei bilanci dei Consorzi agrari ».

(Approvato).

Art. 2.

All'Ente finanziario dei Consorzi agrari sono applicabili le disposizioni contenute nel 2° comma dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, modificato col Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie » (N. 1473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 1473.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, è modificato come segue:

I. — Al primo comma dell'articolo 7 sono sostituiti i seguenti due commi:

« L'assicurazione di malattia è esercitata in ciascuna provincia da una Cassa di assicurazione con sede nel capoluogo.

Eccezionalmente, e qualora sia giustificato da particolari condizioni che rendano difficile il funzionamento di una unica Cassa nel territorio della provincia, con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Prefetto della provincia, può essere autorizzata la costituzione di altra Cassa, con circoscrizione territoriale e sede da fissarsi dallo stesso Regio decreto.

Il terzo e quarto comma sono soppressi.

II. — Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 8, alle parole « nel circondario », « circondariale » e « circondariali » sono sostituite le parole « nella provincia », « provinciale » e « provinciali ».

III. — All'articolo 12 è sostituito il seguente:

« Ogni Cassa di malattia provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, e composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, dei quali metà in rappresentanza dei datori di lavoro e metà in rappresentanza degli assicurati, designati dalle rispettive associazioni professionali provinciali, oltre il Presidente, da scegliersi fra persone estranee alle categorie suindicate, sentita la Cassa nazionale assicurazioni sociali.

« Il numero dei Consiglieri d'amministrazione di ciascuna Cassa, nei limiti fissati dal precedente comma, è stabilito con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le associazioni professionali della provincia, tenuto conto dell'importanza finanziaria della Cassa, del numero medio degli assicurati e delle categorie professionali cui questi appartengono.

« Il Consiglio di amministrazione, quando sia costituito di almeno sette membri, compreso il Presidente, elegge nel proprio seno due vice presidenti, dei quali uno scelto tra i rappresentanti degli assicurati.

« Il membri del Consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Quelli tra essi, che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, sono sostituiti con le norme del presente arti-

colo, per il periodo di tempo mancante al compimento del quadriennio.

« Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio d'amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Cassa ».

IV. — Al n. 2 dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè la istituzione o soppressione delle agenzie o ambulanze nel territorio di competenza della Cassa ».

Dopo il n. 4 dello stesso articolo è aggiunto il seguente n. 5: « l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ».

All'ultimo comma dopo le parole: « ai numeri 2, 3, 4 » sono aggiunte le parole: « e 5 ».

V. — L'articolo 14 è soppresso.

VI. — Alla fine del primo comma dell'articolo 15, alle parole « ispettorato dell'industria e del lavoro », sono sostituite quelle di « Ispettorato Cooperativo ».

Alla fine del secondo comma sono soppresse le parole « e delle rispettive Federazioni ».

VII. — Il secondo comma dell'articolo 16 è soppresso.

Il terzo comma è modificato come appresso:

« In caso di ingiustificato ritardo nella compilazione del bilancio, il Ministero delle corporazioni provvede direttamente alla compilazione di ufficio. La spesa relativa è a carico della Cassa inadempiente ».

VIII. — Il terzo comma dell'articolo 18 è soppresso.

IX. — L'articolo 19 è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

In tutti gli articoli del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, le parole « Ministero per l'Economia Nazionale » e « Ministero dell'Economia Nazionale » sono sostituite da quelle di « Ministro per le Corporazioni » e « Ministero delle Corporazioni ».

(Approvato).

Art. 3.

La riscossione dei contributi di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 è eseguita dalla Cassa Nazio-

nale per le Assicurazioni sociali insieme con quella dei contributi pertinenti alle assicurazioni da essa gestite, con le norme e i privilegi in vigore per le Casse di malattia.

Con decreto del ministro per le corporazioni saranno regolati i rapporti tra la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse di malattia in dipendenza del presente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Le Casse circondariali di malattia non aventi sede nel capoluogo di provincia, sono fuse con quelle dei rispettivi capoluoghi di provincia che assumono la qualifica e le attribuzioni di Casse provinciali, agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, salvo il caso di applicazione del secondo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, modificato in conformità dell'articolo 1 della presente legge.

È tuttavia conservata la Cassa circondariale di malattia di Cortina d'Ampezzo, con giurisdizione sui territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, di Pieve di Livinalongo e di Colle Santa Lucia.

(Approvato).

Art. 5.

Le Federazioni regionali con sede in Trento e Trieste sono poste in liquidazione con la data di entrata in vigore della presente legge.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno nominati i liquidatori e stabilite le norme della liquidazione.

Il personale delle Federazioni predette sarà liquidato a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

La compilazione delle statistiche ai sensi dell'articolo 44 del regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 528, è demandata alle Casse Provinciali di Trento e di Trieste.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 528, le modificazioni neces-

sarie per l'esecuzione, l'attuazione ed integrazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1933, nonchè a provvedere al coordinamento di questa con le disposizioni vigenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio » (N. 1383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,60 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Zara in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di pubblica beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle », con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 » (Numero 1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti statali, sono estese, con la decorrenza stabilita nello stesso decreto-legge, ai dipendenti degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di "Littoria" (Roma) » (N. 1369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre

1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma).

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » in provincia di Roma, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, è sostituito il seguente: « Il bilancio del comune di Littoria sarà, occorrendo, integrato, per il quinquennio 1933-37, a carico dell'Opera Nazionale Combattenti ».

L'articolo 7 è soppresso.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provveder alla costituzione in provincia di Roma di un nuovo comune con denominazione « Littoria »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, concerto col Ministro per le finanze;

Abbiam decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con zona di territorio da staccarsi dai comuni di Cisterna di Roma e di Sermoneta, è costituito, in provincia di Roma, un nuovo comune con denominazione « Littoria » e sede del capoluogo nella località « Quadrato ».

Art. 2.

I confini del comune di Littoria sono i seguenti; il corso definitivo del fosso detto del

« Moscarello » dalla sua foce alla località « Macchia dell'Acqua bianca » in cui incontra il canale « Mussolini » (collettore delle acque alte della bonifica Pontina); il canale predetto fino al punto in cui incontra la linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli; la linea ferroviaria stessa fino al suo incontro col fiume Ninfa Sisto in località « Monticchio »; il fiume medesimo fino al suo incontro col fosso « Rio Martino »; tale fosso fino alla sua foce in prossimità della torre di Fogliano; il mare dalla foce del « Rio Martino » fino a quella del fosso « Moscarello ».

Art. 3.

Le zone di territorio rappresentate dalle mappette 83 e 91 del nuovo catasto dell'Agro Romano denominate « Le Castella » e « Torrecchia », dell'estensione rispettivamente di ettari 1735 e 2565, e con le confinazioni in detto catasto accertate, sono staccate dal territorio del Governatorato di Roma e aggregate a quello del comune di Cisterna di Roma.

Art. 4.

Per la durata di anni cinque, a partire dal 1° gennaio 1933, ferme restando le altre disposizioni della vigente legge comunale e provinciale, la tutela dei comuni di Littoria, di Cisterna di Roma e di Sermoneta è affidata al Ministero dell'interno, al quale saranno sottoposti per l'approvazione:

a) i bilanci degli enti suindicati e le eventuali variazioni deliberate posteriormente alla loro approvazione;

b) le deliberazioni degli enti stessi che riguardino contrattazione di prestiti o spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni.

I relativi provvedimenti saranno adottati dal Ministero, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione di cui all'articolo 330 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 5.

I bilanci dei comuni di Littoria, di Cisterna di Roma e di Sermoneta, per il quinquennio 1933-1937, saranno, occorrendo, integrati come segue:

a) quello del comune di Littoria a carico dell'Opera nazionale combattenti;

b) quelli dei comuni di Cisterna di Roma e di Sermoneta a carico del bilancio dello Stato, nella misura che sarà accertata necessaria all'atto dell'approvazione di essi e limitatamente alle spese obbligatorie.

Art. 6.

Non si farà luogo a riparti patrimoniali e a conguagli di attività e passività fra il Governatorato di Roma e il comune di Cisterna di Roma e fra il comune di Littoria e quelli di Cisterna di Roma e di Sermoneta in dipendenza delle modificazioni di circoscrizioni disposte col presente decreto.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per le finanze, sarà fissato lo stanziamento da fare nel bilancio del Ministero dell'interno per le integrazioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 5.

Art. 8.

È data facoltà al ministro per l'interno di fissare le modalità di esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MARCHIAFAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA. Prego il Senato di permettere ad un cultore della medicina assai vecchio di esprimere la sua compiacenza, sicuro che tutti i senatori la proveranno, per la presentazione di questo disegno di legge, di cui è relatore il senatore Concini, che ne domanda con fervida perorazione l'approvazione. Il disegno di legge concerne la costituzione di una prima nuova città nell'Agro Pontino, la città di Littoria, il cui territorio è fra il mare, la direttissima Roma-Napoli, il grande canale Mussolini, il fiume Sisto ed il Rio Martino; e la costituzione di una città nell'Agro Pontino è prova solenne che la bonifica integrale di tutta quella regione è largamente avviata all'avveramento e che in una parte è ormai compiuta.

La bonifica integrale dell'Agro Pontino è un'opera grandiosa, che farà epoca nella storia: il miracolo dell'Agro Pontino, come si diceva l'altro giorno in un giornale straniero. Vero miracolo, perchè, come a tutti è noto e da tutti si ripete, tale opera fu vanamente tentata da Consoli e da Imperatori romani, da Papi e dai Governi che a questi succedettero. Wolfgang Goethe, che nel 1787 nel suo viaggio da Roma a Napoli visitò le paludi pontine, scrisse in una delle sue lettere dall'Italia che, per le gravissime enormi difficoltà da superare per il prosciugamento, la bonifica delle paludi pontine doveva considerarsi come una impresa grande, vasta, ardua, formidabile.

La notizia che l'impresa del bonificamento dell'Agro Pontino era ormai deliberata fino al compimento, produsse un senso di viva soddisfazione in coloro che conoscevano *le visu* la desolazione di quella regione, pieni di seduzione per gli artisti e i poeti, ma tigua insidiatrice alla salute e alla vita dei lavratori dei campi. E così n'era temuta la perniosa malsania che un medico romano, G. M. Lacisi, sullo scorcio del secolo XVII, si opponeva al taglio dei boschi di Sermoneta e Cisterna di casa Caetani, ritenendoli una difesa di *uma* dalle pestifere emanazioni delle paludi asportate dai venti; nell'opinione che la malaria si prendesse per l'aria e non, come è stato dimostrato poi, per la puntura delle anofele.

Io vi ho soggiornato con Angelo Cli or sono cinquanta anni, nella stagione del febbri, ed ho, sempre vivo il ricordo di tante ciserie ve-

dute; ciò che più mi contristava, erano le madri piangenti, che venivano all'ambulatorio con sulle braccia i loro bambini caduti d'improvviso nel letargo, con il sangue pieno di parassiti delle perniciose; si riusciva a salvarli, ma non a liberarli dalla infezione per le recidive e le reinfezioni; e poi nelle pianure paludose, brulle, alla cui insalubrità resisteva solo il selvaggio bufalo, dove per vastissime estensioni non si scorgeva una casetta, s'incontravano lavoratori dal colore terreo, cachettici, nella magrezza cui non risponde il ventre sporgente per l'ingrossamento della milza e del fegato, infiacchiti, quasi istupiditi. Venivano alla mente i primi versi del sonetto di Vittorio Alfieri « Lo Stato Romano » scritto nel 1777:

Vasta insalubre region che Stato
Ti vai nomando, aridi campi incolti,
Squallidi, oppressi, estenuati volti
.....

E tale rimase ancora per molti anni la regione pontina. Ma dal disonorante abbandono, dal letargo secolare, la fece risorgere a nuova vita il Governo fascista per avviarla ad una vita nuova. E così dopo uno studio completo, serio, penetrante del formidabile problema in tutti gli aspetti, avendo presenti tutte le difficoltà da superare, si pose mano, con netta visione delle cose, ai grandi lavori di bonifica, di risanamento idraulico e della trasformazione agraria compresi nel grande quadro della bonifica integrale con alacrità, con disciplina, con mezzi adeguati all'impresa, sotto la direzione sapiente di uomini, che all'alta competenza congiungono l'entusiasmo per la riuscita della nobile e benefica impresa. È fra noi uno di questi benemeriti, il senatore Prampolini, del quale ho letto con mia istruzione la conferenza « La bonifica integrale » pubblicata nel periodico « Rivista di Malarologia ».

Dell'intenso, incessante lavoro si vedono già risultati meravigliosi. Nella pianura prima impaludata, ora prosciugata per accorte opere idrauliche, si stende una rete di strade nuove, comode per chilometri e chilometri attraverso campi coltivati e ubertosi, ripartiti in poderi con centinaia di casette coloniche dal lieto aspetto, nitide, con tutto il necessario per la vita agricola, con la protezione meccanica, con le stalle, ove gli animali che lavorano,

bene stabulati, formano centri di attrazione alle zanzare funeste sviandole dalle abitazioni umane; e poi si vedono fattorie per gli agricoltori provetti, borghi dai nomi patriottici, con scuole, chiese, uffici postali, stazioni sanitarie con annesse infermerie e con tutto il personale necessario, luoghi di convegno per il dopolavoro; e come coronamento, nel centro della zona bonificata, la nuova città « Littoria » secondo un piano regolatore saggiamente studiato, con gli edifici dei servizi pubblici già compiuti, e che diverrà una città bella, comoda, ordinata, igienica. E col progredire del bonificamento si costruiranno nuove casette, nuovi villaggi ed anche altre città. Tito Livio a proposito delle *Paludes Pontinae* scriveva: « Locus ille olim trium et viginti urbium fuisse dicitur ».

Lo spettacolo, che offre ora la regione pontina, ove ferve incessante il lavoro nelle varie direzioni di migliaia di persone, per chi l'ha veduta nello squallido e triste passato, è profondamente impressionante e solleva un sentimento di ammirazione riconoscente. Questo sentimento io ho provato, or sono pochi giorni, nel rivedere quelle regioni che avevano lasciato nel mio cuore tanti tristi ricordi. Quel giorno, nella mia avanzata vecchiezza, ho provato la gioia di vivere! (*Virissimi applausi*).

La malaria (ecco la nota triste, ma non dirò cose troppo cattive), la malaria, grave, millenaria, permane nell'Agro Pontino, nè può essere altrimenti; non però mai così diffusa e così grave come nel tempo passato, tenuto conto del notabilissimo aumento della popolazione; e se, non certo di frequente, occorrono ancora casi letali di perniciosità, ciò dipende dall'incuria di curarsi subito, all'inizio della malattia; perchè, di regola, è soltanto nei primi accessi che può insorgere la perniciosità; poi se ne acquista la immunità, come è dimostrato chiaramente dal fatto che nell'inverno e nella primavera non si osservano febbri perniciose, sebbene si abbiano recidive della infezione maligna. Onde la necessità di maggiore istruzione dei lavoratori della classe agricola, per la cura pronta della malaria, salvatrice dalla perniciosità, come si fa la propaganda per la cura pronta dei tumori maligni.

Conoscendosi la malignità della malaria pontina e considerando il numero dei lavoratori

immigrati, parecchi provenienti da paesi liberi di malaria, e quindi più suscettibili a prenderla, e nelle forme più maligne; e ricordando i disastri di altre prove di colonizzazione in paesi malarici in Italia e fuori, era pur giustificato il timore che i grandi lavori di bonifica integrale nell'Agro Pontino si fossero dovuti interrompere nel cuore dell'estate. Ma il timore fu vano; i lavori sono continuati senza interruzione di giorno e di notte, con lo stesso ritmo e con la stessa alacrità, con una morbosità ed una mortalità inferiori a quelle che si potevano aspettare; e ciò in gran parte per merito di una assistenza igienico-sanitaria, competente, vigile, con alto sentimento del dovere, pure in mezzo a condizioni difficili, onde alcune inevitabili conseguenze a cui si porrà presto riparo.

Tuttavia un'alta autorità sanitaria mi diceva l'altro giorno, a proposito del risultato di questo primo anno: È una vittoria! E le vittorie si conseguono con le battaglie e con le perdite. E poi verrà indubbiamente, perseverando nella operosità proflattica con tutti i mezzi opportuni materiali e spirituali, nell'assistenza sanitaria sempre vigile, con la cooperazione consapevole dei lavoratori, la vittoria completa definitiva, la conquista della salubrità dell'Agro Pontino nei suoi 80 mila ettari, come è avvenuto in altre parti d'Italia, in alcune zone circoscritte intorno alla regione, e nella finitima Campagna Romana, della estensione di 200 mila ettari, dove si sono compiute bonifiche superbe, come quella di Maccarese, e dove la malaria si va attenuando ed estinguendo. E allora i nostri nipoti avranno della malaria un ricordo, come noi l'abbiamo delle spaventevoli epidemie di peste e di colera, che desolarono la terra.

In un trattato tedesco sulle malattie infettive, edito nel 1914, nel capitolo malaria, per dare un primo esempio di una delle regioni nel mondo, paludose non coltivate, più desolate dalla malaria, non lo si prende dalle zone tropicali dell'Africa, dell'Asia o dell'America, ma lo si prende dall'Italia e proprio dalle paludi pontine, designandole come nidi famosi di malaria maligna. Ma, viva Dio, d'ora in avanti questo esempio non potranno più darlo gli stranieri; perchè i lavori della Bonifica agraria, affidati, dopo la bonifica idraulica, all'Opera Nazionale Combattenti, benemerita per altre bonifiche in Italia, con potente disciplinata

organizzazione, con tutti i mezzi adeguati, sotto un Capo valoroso e tenacissimo nei propositi, saranno continuati senza interruzione, sino alla bonifica veramente integrale, alla utilizzazione agricola di tutta la regione pontina, dai monti Lepini alla zona litoranea, con la razionale sistemazione dei laghi in quella esistenti. E così nella regione pontina, che fu una vasta palude, potranno vivere migliaia di famiglie di uomini sani, forti, operosi, che benediranno la *justissima tellus*, che dà loro la gioia del lavoro e il pane quotidiano.

Ora questa mirabile, risanatrice, redentrice trasformazione dell'Agro Pontino prenderà posto nella storia, sarà di onore e di gloria all'Italia; e aggiungerà un nuovo motivo ai tanti motivi di riconoscenza e di devoto affetto del popolo italiano al Capo del Governo, al nostro Duce, che volle la grande impresa, che già ammirano le nazioni civili, e vuole, e fortemente vuole che sia presto compiuta. (*Vitissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie » (N. 1313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, a vostra Commissione di Finanza, nel presentarvi la sua breve relazione su questo provvido disegno di legge, e nel plaudire alle opere pubbliche in esso comprese (tutte di grande, evidente utilità, tutte urgenti, tutte vivamente desiderate dalle forti e laboriose popolazioni delle diverse regioni d'Italia) si è creduta in dovere di presentare due lievissime modificazioni, non al disegno di legge, non in aumento di spesa, e neppure in modificazione di alcuno degli articoli del decreto-legge già da alcuni giorni approvato dalla Camera dei deputati.

Si è limitata soltanto a consigliare due lievi modificazioni a quell'elenco di opere pubbliche che il legislatore non ha voluto tassativamente specificare negli articoli del decreto, ma ha lasciato invece alla scelta ponderata e diligente dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, del quale già abbiamo tante volte sperimentato l'alto senso di imparzialità e di giustizia distributiva nella suddivisione delle opere pubbliche tra le diverse categorie di lavori e fra le diverse regioni e provincie d'Italia.

Quando, alcuni mesi addietro, l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha fatto, con lunga e coscienziosa fatica, il riparto delle somme che gli erano state assegnate dal decreto-legge del 18 giugno, non poteva certamente immaginare che oggi, in aggiunta alla piaga gravissima della disoccupazione, che purtroppo colpisce non solo tutte le provincie d'Italia ma — ben può dirsi — tutto il mondo, si sarebbe aggiunta un'altra piaga, acuta, dolorosissima per alcune provincie del Regno; e precisamente per le provincie poste sulla sponda orientale dell'Adriatico, quelle, cioè, che sono al cuore di ogni italiano le più care fra tutte, appunto perchè, tra tutte, furono e sono le più colpite da antiche e da nuove sventure.

Più profonda, forse, più lacerante di ogni altra è la nuova ferita aperta ora nel cuore dei Dalmati da vandali venuti dai valichi delle Alpi Dinariche, a distruggere gli insigni monumenti che il genio artistico degli avi e la sapienza e la generosa munificenza di Roma, di Ravenna, di Venezia avevano eretti su quella sponda del nostro mare (*Benissimo*).

Noi oggi crediamo che il Governo e il Senato abbiano il dovere di portare un lenimento anche a questa piaga acutissima; perciò abbiamo fatte due modeste proposte, intese a far sì che i monumenti di quella sponda dell'Adriatico che, per fortuna dell'arte e della civiltà, sono affidati alle materne cure dell'Italia, siano con ogni sollecitudine, come lo furono fin qui, ma con più rapido ritmo e con maggiore larghezza di mezzi, completamente restaurati.

Abbiamo proposto che i restauri della Basilica Eufrasiana di Parenzo, la quale è uno dei più splendidi monumenti di quell'arte che per convenzione chiamiamo Bizantina, ma che è solamente e completamente Ravennate e perciò italianissima, siano compiuti immediatamente. Furono iniziati molti anni addietro, e continuati amorosamente con successivi assegni annuali. Mancano ormai sole 200 mila lire a compierli, e invece di far gravare questa spesa su parecchi esercizi finanziari, noi abbiamo chiesto che i restauri siano completati immediatamente, coi fondi messi a disposizione dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici da questa provvida legge.

Abbiamo inoltre domandato che sia restaurata e riaperta al pubblico la magnifica loggia Sanmicheliana di Zara, ora occupata da una biblioteca, che, arricchita ogni giorno di nuovi volumi e di nuovi scaffali, più non può esservi contenuta.

Quella loggia a noi italiani ricordava un giorno un'altra loggia distrutta: quella di Candia.

Oggi, con nuovo schianto, ce ne ricorda anche una terza: quella recentemente e ancor più barbaramente distrutta a Traù.

Mi è sfuggita dalle labbra una parola amara: un altro mesto ricordo: la loggia di Candia. Di essa si parlò a lungo in tempi ormai lontani; ma in questi ultimi giorni nessuno ne ha parlato. Forse fra i senatori, molti dei quali assai giovani, forse fra i ministri, alcuni dei quali giovanissimi, il nome della Loggia di Candia sarà ormai passato dalla mente; ma noi vecchi, noi la ricordiamo sempre con profondo rimpianto. Giovanetti, nei nostri primi viaggi in Oriente, l'abbiamo vista laggiù a Candia e l'abbiamo lungamente ammirata, respirandovi, in terra greca, in dominio turco, le aure serene della Patria.

Negli albori di questo nuovo secolo, nel 1904,

appena cessato in Candia il Governo turco, abbiamo sentita, con profondo rammarico, la notizia della sua distruzione. Si disse che la si voleva costruire più solida con gli stessi marmi. E fu menzogna.

Nel 1911, nell'Esposizione delle Regioni, l'abbiamo vista, di nuovo, con cuore commosso, riprodotta esattamente nel Padiglione Veneto, qui nel campo di Marte di Roma.

Ricordo che non sono mai andato all'Esposizione senza visitare quella Loggia di Candia, che riassumeva, come in magnifica sintesi, le glorie della regione veneta; e ricordo, direi quasi con rimorso, che qualche volta ho dimenticato di andare a rivedere, nel padiglione della mia regione, la magnifica « Camera d'oro » del Castello di Torchiara, che noi parmigiani vi avevamo ricostruito; ma non ho dimenticato mai, lo ripeto, di andare a rivedere la indimenticabile Loggia di Candia.

Eppure allora la perdita di essa era resa meno dolorosa dal fatto che rimaneva aperta a tutti, ed ammirata in Traù, un'altra loggia magnifica e veramente degna di Venezia, della Dalmazia, dell'Italia.

Oggi purtroppo anche questa è stata barbaramente distrutta; ma non per questo noi dobbiamo perderci d'animo; o, con inutili querele, stancare il mondo.

A dimostrare la bellezza delle due Logge perdute, e l'infamia di chi le distrusse, l'Italia, riapra la magnifica loggia Sanmicheliana di Zara, che le ricorda entrambe, e che oggi è completamente ingombrata dalla Biblioteca Paravia; la quale, come tutte le biblioteche, è andata man mano aumentando il numero de' suoi volumi, si è riempita di scaffali, ed ha dovuto ricoprire tutte le pareti della Loggia, sicchè, dell'insigne monumento, ormai ben poco si può vedere.

Proponiamo pertanto che la Biblioteca si porti in un apposito locale presso il Palazzo degli Studi, ove nel 1806 il Regno Italico fondò, — e risorgerà un giorno — l'Università di Zara; e proponiamo che si riapra la magnifica Loggia; che si lasci libero al popolo l'accesso ai grandi archi, fra le eleganti, marmoree colonne doriche, tolto ogni impedimento di cancelli, di vetrate, di scaffali.

Si riapra la Loggia nella sua maestosa bellezza; e sotto la grandiosa volta cinquecentesca,

ideata e costrutta da Girolamo Sanmicheli, oltre il bel Leone di San Marco, potremo ammirare, conservato religiosamente, quel grande tavoliere o banco di massiccio marmo finemente scolpito, dal quale gli austeri giudici veneti, con scrupolosa imparzialità, rendevano ragione a cittadini e a forestieri.

Su quel banco, tutte le volte che io sono andato a studiare nella Biblioteca di Zara — e furon molte — ho sempre riletta, e sempre con nuova ammirazione, la superba iscrizione in grandi caratteri che Venezia vi aveva scolpita: « HIC REGIMEN PURUM MAGNAQUE FACTA MANENT ».

Quella iscrizione era stata dettata, quella Loggia era stata costrutta dalle fondamenta per i cittadini di Zara e per tutti i popoli della Dalmazia. Si restituiscano ad essi; e, sotto la grande volta Sanmicheliana, si raccolgano, quanto più è possibile, i ricordi della storia della Dalmazia; e, fra essi, ciò che resta di quei monumenti che la rabbia vandalica dei barbari va ogni giorno distruggendo.

Tra questi, intanto, si potrebbe, fin da ora, portarvi il Leone che ornava la porta di Terraferma a Nona, la insigne città che dette i natali a quel Gregorio da Nona, di cui ci parlò, mercoledì scorso, nel suo dotto discorso, il collega Corrado Ricci; il quale ci disse anche che la vandalica demolizione dei leoni dalmati è cominciata da quattro o cinque anni.

Troppo indulgente, l'illustre collega Ricci non ricorda che questa iniqua lotta, contro Leoni di marmo che non possono difendersi, cominciò fin dagli ultimi mesi del 1918 e dai primi del 1919, appena cioè noi, attraverso un mare pieno di insidie, avevamo salvati tutti i Serbi che si poterono salvare, con pericolo gravissimo per le nostre navi e per i nostri marinai; appena noi, con le nostre truppe vittoriose, avevamo occupate Zara, Sebenico ed altre città della Dalmazia, a noi legate da due millenni di storia, e a noi assegnate dai Trattati.

In quei giorni di ansie io mi trovavo a Zara; era là, fra i cittadini festanti, quando vi giunse la notizia dolorosissima che vandali, venuti di fuori, avevano demolito il bel Leone veneto, che sorgeva sulla porta di Nona. Vi accorsi, e trovai presso il Leone, abbattuto e ridotto in frantumi sul terreno, alcuni poveri cittadini

di Nona, scarni e col viso terreo, come ha descritti or ora il senatore Marchiafava gli antichi abitatori delle paludi Pontine, e, al pari di quelli, arsi essi pure dalla febbre. Addoloratissimi che quest'ultimo simbolo della grandezza della loro città fosse stato demolito, mi dicevano che erano venuti, dal di là delle Alpi, uomini che essi non conoscevano, e che avevano compiuto quel delitto. I frammenti del Leone, raccolti religiosamente, furono portati a Zara ed ora si conservano, rimessi insieme alla meglio, in quel Museo. Auguro che quei frammenti, ricomposti decorosamente sotto la grande Loggia, vi restino, finchè non giungano per la Dalmazia tempi migliori!

Non vi sorprenda, onorevoli Colleghi, se laggiù, in mezzo ai febbricitanti di Nona, ho ricordato i dolori che mi avevano contristato nelle mie frequenti escursioni nelle Paludi Pontine; quelle facce terree, quelle mani scarne, tremanti, mi ricordavano altre miserie ed altri paesi, pur ricchi, un tempo, di antiche glorie.

Pochi giorni addietro, nell'andare a visitare ancora una volta i paesi miracolosamente risanati, ove ora sorge Littoria, mi sono ricordato anche dei febbricitanti di Nona; e nel vedere a Littoria quei grandi canali che portano ormai al mare le acque da tanti anni stagnanti, i campi fiorenti, le case linde e salubri, e quei nuovi coltivatori, lieti, prosperosi, infaticabili, mi sono venuti alla mente ancora una volta quei poveri cittadini di Nona.

In quella abbandonata ma pur nobile città, Romana e Veneta, che fu gloriosa per ardite imprese guerresche, e ricchissima per industrie e per commerci, non sono rimasti che seicento abitanti, tutti macerati dalle febbri della più crudele malaria. Io ho augurato che anche a quelle sfortunatissime terre dalmate, possa arridere un giorno la fortuna di un Governo saggio, forte, benefico, come quello che ha saputo risanare le Paludi Pontine; e faccio ora l'augurio che quando quel Governo avrà risanate e ripopolate quelle plaghe, oggi deserte e mortifere, il Leone di Nona possa grandeggiare ancora sul suo vecchio piedistallo, sulla porta dell'antica, gloriosa Città.

Può nascere un dubbio, onorevoli colleghi, che cioè, prima di quel giorno fortunato, i vandali, di nuovo discesi dai valichi delle Alpi

Dinariche, abbiano demolita anche la porta. Ma il danno non sarà irreparabile; noi ne abbiamo i disegni; e quello stesso provvido Governo che avrà risanato l'antico glorioso Agro Enonense, ricostruirà la porta come era, e sul più alto fastigio di essa innalzerà ancora il Leone di Venezia, simbolo della forza e della generosità dell'antica e della Nuova Italia. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*.
Devo ringraziare il senatore Mariotti per la sua relazione quanto mai esauriente e diligente, indice dell'amore e della competenza con le quali attende ai compiti affidatigli dalla Commissione di finanza. Devo ringraziarlo anche delle benevoli espressioni che ha avuto nel mettere in risalto l'opera del Governo, nella preparazione dei programmi per la disoccupazione.

Il senatore Mariotti ha tenuto a precisare come nei predetti programmi sia stata cura del Governo di conciliare le esigenze tecniche dell'Amministrazione e della Nazione, coi bisogni sociali della popolazione, sottolineando, nello stesso tempo, i criteri di giustizia distributiva con cui i fondi vennero assegnati alle varie regioni del Regno. L'illustre parlamentare ha anche ricordato come le raccomandazioni fatte in una precedente circostanza dalla Commissione di finanza, per lo sviluppo costruttivo di alcune strade di serie e per l'ultimazione di altre opere, siano state tenute nel giusto conto dal Governo nel provvedimento di legge sottoposto ora all'approvazione del Senato. Il Governo è poi grato all'on. senatore Mariotti per lo spunto finale della sua relazione. Egli prospettando come sia stata cura anche del Governo, nel fronteggiare i bisogni delle nostre classi lavoratrici, con la concessione di grandi opere pubbliche, di non dimenticare i restauri di un notevole gruppo di monumenti nazionali, ha profilato la convenienza, particolarmente significativa in questo momento, di portare a compimento il restauro della Basilica Eufrasiana di Parenzo e della Loggia civica di Zara, occupata oggi, dalla Biblioteca.

La richiesta del senatore Mariotti acquista, in questo momento, un altissimo significato mo-

rale e politico, e perciò è degna della maggiore considerazione.

Il Governo è lieto di accoglierla e di assicurare che, presi gli opportuni accordi con gli organi competenti, non mancherà di avviarla a soluzione.

Devo anche dire al senatore Mariotti che il programma delle opere pubbliche previsto dal disegno di legge in discussione, pur non essendo stato presentato come impegnativo nella sua elencazione, ha avuto precisa rispondenza nell'esecuzione. Tutte le opere previste in programma suppletivo, come quelle riferentisi al programma principale dei 750 milioni, sono state in gran parte appaltate. Esse oggi danno la possibilità a schiere notevoli di lavoratori di poter attendere in disciplina, in ordine e concordia, all'ulteriore attrezzatura del Paese, nelle sue esigenze economiche e civili, ed al Governo, la soddisfazione - mentre altrove si profilano disorientamenti di fronte alle difficoltà del momento - di aver fronteggiato, nei limiti delle possibilità, la disoccupazione, e di poter constatare come il popolo sia veramente degno del Regime che dieci anni fa è stato instaurato e dell'ora storica che oggi viviamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche » (N. 1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 fra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio » (N. 1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni alle « Prescrizioni » annesse al decreto:

Nella parte I. — I. Definizioni. Alla parola: « Definizioni » è sostituita la parola: « Classificazioni ».

Nel n. 1 alla lettera a) sono soppresse le parole: « del prodotto di cottura » e alla lettera b) è sostituito il seguente testo: « Per « cemento alluminoso s'intende il prodotto « ottenuto con la cottura di una mescolanza « intima di allumina (almeno 35 per cento in « peso), di silice, d'ossido di ferro, di calce o « di carbonato di calcio e successiva maci- « nazione ».

Nella parte I. — II. « Metodi di prova » all'ultimo capoverso del n. 3 è *sostituito* il seguente: « Il grado di finezza di macinazione « si esprime con il peso del residuo sul relativo « setaccio rapportato in percentuale al peso « complessivo dell'agglomerante impiegato nella « prova » ».

Nel n. 8 al 5° capoverso, alle parole: « mola « rotante di compressione » sono *sostituite* le altre: « mola rotante di rimescolamento ».

Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo « *Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa* », è posta la lettera a); innanzi alle parole del secondo sottotitolo « *prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa* », è posta la lettera b); le parole: « prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera c); all'ultimo capoverso poi è premesso come sottotitolo con la lettera d) il seguente: « *Prove per speciali esigenze* ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori » (N. 1438);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori » (N. 1474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori »;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 566, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori ».

Prego il senatore segretario Scalori di dare lettura dei due disegni di legge.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore di bachicoltori.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli colleghi, dopo i nobili discorsi, le magnifiche, appassionate parole degli on. Marchiafava e Mariotti, chiedo venia per le mie povere parole.

I decreti-legge 30 giugno e 10 novembre del corrente anno, ora sottoposti al nostro esame, costituiscono un tutto medesimo, perchè col primo si istituisce un premio di una lira per ogni chilogrammo di bozzoli freschi mercantili prodotti nel regno; mentre il secondo si limita a spostare l'epoca della effettuazione dei pagamenti, per dar tempo ai consigli provinciali dell'economia corporativa di compiere le indagini necessarie per correggere le inesattezze e gli errori che si verificano nei dati raccolti sinora.

Col disegno di legge sulla « Disciplina del nome *Seta* » e con la conseguente istituzione del marchio di Stato, il Governo venne incontro al desiderio manifestato nel 1927 dal vostro ufficio centrale, incaricato dell'esame del disegno di legge per la conversione del decreto-legge concernente la « Istituzione dell'Ente Nazionale Serico ».

Quella legge ebbe effettiva attuazione soltanto col primo dicembre di quest'anno, e non mancherà di portare quei benefici risultati per quali essa fu proposta, approvata ed attuata.

A spiegare quale e quanta sia l'importanza del provvedimento e la utilità che da esso ne deriverà alla sericoltura nazionale, ed a spiegare anche la resistenza accanita che venne

fatta alla sua applicazione, basterà riflettere sulla infinita serie delle frodi, delle misture, delle cariche e delle tinture, cui sono oggetto i manufatti serici, con evidente danno della reputazione, della ricerca e col conseguente minor consumo e minor prezzo della seta naturale.

Per giustamente misurare la entità delle frodi, dirò soltanto che, fra le voci elencate nella categoria XV (Seta e Seta artificiale) della statistica del commercio speciale, si trova anche la seguente: « Tessuti misti nei quali la seta entra in misura del sei per cento o più, ma meno del dodici per cento ». E, quanto alle cariche ed alle tinture, è a tutti noto che, con 1 kg. di seta naturale si arriva a fare quasi 4 kg. di seta tinta e caricata, impiegandovi pure il vetro e preparati di piombo.

Coi provvedimenti cui si riferiscono i decreti-legge proposti alla nostra approvazione, il Governo, sempre vigile e pronto per il bene nazionale, viene incontro ai desideri ripetutamente manifestati dal Senato nelle relazioni dei suoi Uffici centrali e nei discorsi tenuti in quest'Aula. E perciò, da quest'Aula io, pur modestissima persona, sento vivo il bisogno di esprimere, nel modo più caldo e cordiale, al Governo Nazionale la più viva riconoscenza da parte dei sericultori tutti, e dei bachicultori in specie.

Si deve riflettere che, nel 1926, si ricavano 100 lire con tre chilogrammi di bozzoli freschi, nel 1929 con sei, nel 1930 con dodici, nel 1931 con venti, nel 1932 con ventisei; mentre nell'ante guerra occorrevano in media sette chilogrammi per ricavare cento delle lire attuali.

Ad onta di ciò, anche per effetto del nuovo provvedimento che ha impedito l'abbandono di molti allevamenti già in corso, il raccolto nazionale si è mantenuto nel 1932 non molto discosto da quello dello scorso anno, particolarmente per effetto dei contributi apportati dalle regioni ove è più diffusa e più tradizionale la mezzadria.

Questo primo passo sicuro sulla via dei giusti ed equi incoraggiamenti alla bachicoltura, pur nella sua tenue misura, come già dissi or ora, fu di grande sollievo all'animo depresso dei bachicultori, ed avrà grande efficacia per l'avvenire, specie se completato, a sostegno di una produzione casalinga ed agricola di assai grande importanza per la nostra economia, e che dà

occupazione e guadagno a parecchie centinaia di migliaia di famiglie rurali - erano ancora quasi 600.000 nel 1930 -. Tale produzione, dopo aver raggiunto, negli anni degli alti prezzi, i due miliardi di lire nella esportazione, rappresentò ancora nel 1931 circa 900 milioni di lire delle esportazioni stesse. Esportazioni costituite, per la maggior parte, da sete greggie, materia prima, come comporta la tendenza dei tempi, che si avviano sempre più verso le economie chiuse.

Le industrie manifatturiere possono essere impiantate quasi ovunque, perchè, più o meno, ovunque si possono addestrare le maestranze e trasportare le macchine, i tecnici ed i capi necessari per far funzionare i congegni e per istruire e dirigere gli operai.

Vi è quindi da fare assegnamento, per le esportazioni, quasi soltanto sui prodotti artigiani specializzati e di alto pregio e sulle materie prime, particolarmente su quelle per le quali ci troviamo nelle migliori condizioni. È questo, per noi, il caso della seta, per la quale ci troviamo ad avere propizio il clima e l'appoderaamento largamente diffuso ed avviato ad una sempre maggiore diffusione.

Quando l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste rispose, nella passata primavera, ai discorsi tenuti in questa Aula sulla bachicoltura, ebbe a dire che, da ogni parte, erano stati raccomandati provvedimenti, ma che nessuno aveva formulato proposte precise.

Io voglio colmare questa lacuna.

Io credo che un adeguato provvedimento sarebbe quello che: 1° assegnasse due lire di premio per ogni chilogrammo di bozzoli prodotti; 2° esonerasse dalle tasse le aree occupate dalle piantagioni di gelsi, ciò che consentirebbe di vietare la estirpazione dei medesimi; 3° esonerasse da qualsiasi imposta la trattura della seta, considerando questa operazione quale una semplice trasformazione di prodotti agrari, come la vinificazione dell'uva e la trebbiatura del frumento.

Soltanto avant'ieri sera ho saputo che i due decreti-legge in esame sarebbero stati posti all'ordine del giorno di oggi. Non mi fu quindi possibile di raccogliere le più recenti notizie circa il trattamento fatto all'estero alla bachicoltura ed alla trattura della seta; ma bene

ricordo che disposizioni al riguardo vigono in oltre venti stati.

Citerò soltanto quanto è già in vigore in Francia sino dal 1930, poichè ricordo che colà in quell'anno il premio per ogni chilogrammo di bozzoli prodotti fu portato a franchi quattro e trenta, quello per ogni bacinella ad otto capi a franchi due e quattro centesimi per ogni ora di lavoro, limitatamente a 2614 ore di lavoro annuale ed a non più di franchi trentuno e cinquanta per ciascun chilogrammo di seta tratta.

So che il Governo ha intenzione di costituire una apposita commissione con l'incarico di studiare a fondo il problema serico in tutti i suoi elementi, e di formulare proposte che valgano a superare la crisi ed a far sempre meglio prosperare la sericoltura, per il maggiore vantaggio economico della Nazione.

Per quanto modesto io mi senta, purtuttavia mi permetto di incoraggiare questo sano proposito col mio plauso più fervido. Io credo che uno dei problemi, ai quali la commissione in parola dovrà rivolgere la sua attenzione, sia quello di fare entrare nell'uso i manufatti serici, prodotto prettamente italiano in ogni sua parte.

A conseguire ciò è necessario che, tolta ora la possibilità della frode sulla qualità del prodotto, si miri a far sì che i prezzi di vendita al dettaglio si abbassino a limiti equi e ragionevoli.

Oggi il distacco è enorme fra i prezzi all'ingrosso e quelli al minuto, fra il costo della materia prima e quello del manufatto. Si rifletta che nel più bel paio di calze per signora non sono che circa tre lire di seta greggia filata. Al medesimo scopo, sarebbe anche opportuno incoraggiare l'Ente Nazionale Serico ad istituire nelle principali città del Regno degli spacci controllati di manufatti serici.

L'esposizione serica, tenutasi a Treviso nello scorso novembre, ebbe il risultato di fare immediatamente ribassare il prezzo dei manufatti serici in tutti i negozi al dettaglio in quella città.

Mi scuso coi colleghi e col Governo per l'esposizione disordinata, e certamente incompleta, che ho fatto or ora. Ma io conto sull'indulgenza con la quale furono sempre accolte le mie parole e, a mia giustificazione, prego si tenga

presente il breve tempo che mi è stato concesso, il bisogno nel quale si trovava l'animo mio di non lasciar passare occasione propizia per rompere ancora una lancia a favore della sericoltura, ed il mio desiderio di rendere omaggio ai saggi, pronti e validi provvedimenti che il Governo fascista non manca di prendere, sempre che ciò sia utile per la prosperità della Nazione e per il benessere dei cittadini. (*Applausi e congratulazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Come relatore dell'Ufficio centrale non ho nulla da aggiungere, e solo debbo compiacermi che il senatore Marcello, con la sua parola di competente, abbia richiamato l'attenzione del Senato e del Governo sopra l'importante problema della seta.

Ma l'on. senatore Marcello ha fatto anche alcune proposte concrete, e cioè di portare il contributo, che oggi è di una lira per ogni chilogrammo di bozzoli, a due lire, e di accordare alcune altre agevolazioni, anche tributarie, all'industria dei bozzoli e a quella della trattura della seta.

Da una parte, raccomando queste proposte al Governo, perchè mi sembra che, compatibilmente con le condizioni del bilancio, qualche ulteriore sacrificio possa essere giustificato a vantaggio di questo ramo importantissimo della nostra agricoltura, anche nei riflessi dell'esportazione, quale è la bachicoltura e l'industria serica.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il senatore Marcello sa che moltissime delle proposte cui egli ha accennato, a favore della bachicoltura e dell'industria serica nazionale, hanno da molto tempo formato oggetto di studi accuratissimi; e se una soluzione non si è potuta sempre raggiungere, ciò è dipeso da circostanze completamente indipendenti dalla volontà del Governo. Le difficoltà che in modo speciale avversano la produzione serica consistono nella concorrenza del prodotto artificiale e nella depressione economica mondiale.

Anche a nome dell'onorevole Sottosegretario per le Corporazioni, assicuro che alcune delle

segnalazioni del senatore Marcello saranno tenute presenti nella redazione di quei provvedimenti che il Governo riterrà di adottare per risollevarle le sorti di questa branca dell'agricoltura e dell'industria.

Il senatore Marcello, al quale si è associato il senatore Berio, ha in modo particolare raccomandato che per il prossimo anno venga elevato il premio di una lira per chilogrammo di bozzoli prodotto, concesso per la passata campagna. Al riguardo debbo dichiarare, anche a nome del camerata Ministro delle finanze, che oggi, alla vigilia quasi della presentazione del bilancio per l'esercizio 1933-34, non solo non è possibile dare alcun affidamento sull'aumento del premio, ma nemmeno si può assicurare che questo potrà essere conservato, sia pure nella misura dell'ultima campagna bacologica.

Il Governo valuta appieno il risultato che si è raggiunto con la concessione del premio, essendosi potuto risollevarle il mercato dei bozzoli, ma un qualsiasi affidamento per la futura campagna non potrebbe essere dato se non dopo aver ripreso in esame il problema, specialmente in relazione alle possibilità finanziarie.

MARCELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Volevo soltanto far presente, come già feci nel discorso della passata primavera, che, se si fanno bene i conti delle molteplici ripercussioni sulla economia nazionale e, attraverso le imposte, sulle pubbliche finanze, appare chiaro che i sussidi alla bachicoltura, anche nella misura da me proposta, non graverebbero neppure per un centesimo sul bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questi disegni di legge saranno poi votati a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana » (N. 1437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio » (N. 1440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto degli ultimi dodici disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ancona, Antona Traversi.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Cripso Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Della Gherardesca, Della Torre, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Farina, Fedele.

Gallenga, Gallina, Garbassò, Garofalo, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mattioli Pasqualini, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nuvoloni, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Scialoja Vittorio, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Spezzotti, Spirito, Squitti, Strampelli.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi.

Zoppi, Zipelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Agevolazioni fiscali all'Ente finanziario dei Consorzi agrari (1456-A):

Senatori votanti 154

Favorevoli 144

Contrari 10

Il Senato approva.

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie (1473):

Senatori votanti 154

Favorevoli 148

Contrari 6

Il Senato approva.

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara,

con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio (1383):

Senatori votanti	154
Favorevoli	146
Contrari	8

Il Senato approva.

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472):

Senatori votanti	154
Favorevoli	144
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma) (1369):

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie (1313):

Senatori votanti	154
Favorevoli	145
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra

il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche (1137):

Senatori votanti	154
Favorevoli	145
Contrari	9

Il Senato approva

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio (1337):

Senatori votanti	154
Favorevoli	146
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1438):

Senatori votanti	154
Favorevoli	144
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1474):

Senatori votanti	154
Favorevoli	142
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana (1437):

Senatori votanti	154
Favorevoli	146
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio (1440):

Senatori votanti	154
Favorevoli	147
Contrari	7

Il Senato approva.

Per gli auguri di Capo d'Anno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio dei senatori che si uniranno all'Ufficio di Presidenza per recarsi al Quirinale a porgere gli auguri del Senato alle Loro Maestà il Re e la Regina in occasione del Capo d'Anno.

Sono sorteggiati come effettivi i senatori: Reggio, Bastianelli, Ciraolo, Zippel, Facchinetti, Albicini, Baccelli, Zoppi, Puricelli; come supplenti i senatori: Torlonia, Prampolini, Nicastro.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori e sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.